

ATTO RICOGNITIVO DI PROPRIETA' A TITOLO TRANSATTIVO
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladue , il giorno diciassette del mese di ottobre in Roma, nel mio studio.

17 ottobre 2002

Avanti a me Awv. ALBERTO VLADIMIRO CAPASSO, Notaro in Roma con studio in Via Ennio Quirino Visconti n.8, ed iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia.

SONO PRESENTI:

Per la:

"INTERPOWER - S.p.A." con sede in Roma (RM), Via G. B. Martini n. 3, capitale sociale Euro 94.588.758, i.v., codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 05848381009, R.E.A. n. 929541 e Partita I.V.A. n. 05848381009,

-Avv. GRANATO SALVATORE, quadro direttivo, nato a Napoli (NA), il diciotto novembre millenovecentocinquantatre, elettivamente domiciliato per la carica ove sopra, nella sua qualità di procuratore speciale della suddetta società, giusta procura speciale autenticata nella firma da me Notaro in data 28 giugno 2002, rep. n. 51892, a lui conferita dall' Ing. Craparotta Antonino, dirigente, nato a La Spezia il 30 gennaio 1946, domiciliato per la carica ove sopra, nella sua qualità di Amministratore Delegato, legale rappresentante della detta Società, giusta i poteri a lui spettanti per deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società del 9 aprile 2002, procura che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

Per la:

"A.R.S.I.A.L. - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l' Innovazione dell' Agricoltura del Lazio" (già Ente Maremma) con sede in Roma, Via Lanciani 38,

- Geom. MILLE RUGGIERO, funzionario nato a Monteforte Irpino (Av), il dieci luglio millenovecentoquarantaquattro, domiciliato per la carica ove sopra, il quale partecipa al presente atto nella sua qualità di procuratore speciale giusta i poteri a lui spettanti in virtù di procura speciale rilasciata dal commissario straordinario dell' Agenzia Dott. Andrea Urbani, nato a Roma il 20 novembre 1964, autenticata in data dieci settembre duemiladue dal Notaio Pirro di Roma, rep. 4542, procura che si allega al presente atto sotto la lett. B).

Detti componenti della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaro sono certo, previa loro concorde rinuncia con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni,

PREMESSO:

1) che la "INTERPOWER S.p.a." è titolare della piena proprietà della centrale Termoelettrica di Torre Valdaliga Sud, giusta atto di conferimento in società a rogito del Notaio Matilde Atlante di Roma, del 1 ottobre 1999, rep. n. 8653, debitamente registrato e trascritto a Civitavecchia in data 30 novembre 1999 al n. 6491 di Reg.part. e 10810 di Reg. Gen., mediante il quale l' "ENEL - società per azioni"


REGISTRATO A ROMA 2
UFFICIO DELLE ENTRATE

Il 25/10/2002

N.

Serie

Esatti Euro



conferiva tra l'altro alla "INTERPOWER S.p.a." le unità immobiliari site in Comune di Civitavecchia, località Torre Valdaliga, afferenti detta centrale;

II

- 2) che l' "Ente Maremma", oggi A.R.S.I.A.L., era titolare fin dal 1951 dei terreni su cui insiste attualmente la centrale Termoelettrica di Torrevaldaliga Sud, a seguito di espropriazione in applicazione della Legge 21 ottobre 1950 n. 841;
- 3) che il medesimo Ente nel biennio 1951-52 aveva concesso in godimento a coltivatori diretti detti terreni, allora ineditati, con clausola di riscatto della proprietà a favore degli stessi allo scadere del trentesimo anno;
- 4) che con D.P.R. in data 31 marzo 1961 veniva dichiarata la pubblica utilità dell'opera di costruzione della citata centrale termoelettrica da realizzare a cura della S.R.E. - Società Romana di Elettricità, a seguito di dichiarazione di urgenza e di indifferibilità dei relativi lavori da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con deliberazione del 13 dicembre 1960;
- 5) che il 10 maggio 1961 la S.R.E. - Società Romana di Elettricità, occupava i suddetti terreni pagando agli assegnatari gli indennizzi per i frutti pendenti;
- 6) che con Decreto del 22 aprile 1962 il prefetto di Roma autorizzava la S.R.E. - Società Romana di Elettricità ad occupare d'urgenza detti terreni per la costruzione della Centrale indicata;
- 7) con decreto prefettizio dell' 11 settembre 1962 n. 9642 DIV. 4 veniva pronunciata espropriazione dei terreni occupati in favore della S.R.E. - Società Romana di Elettricità e nei confronti dell' Ente Maremma e veniva ordinato il deposito della relativa indennità presso la Cassa depositi e prestiti;
- 8) che con D.P.R. n. 220 del 14 marzo 1963, alla Società S.R.E. - Società romana di Elettricità succedeva per nazionalizzazione l' E.N.E.L. - Ente Nazionale per l' Energia Elettrica

III

- che in merito a quanto sopra venivano instaurati diversi e separati giudizi sia civili che amministrativi a seguito dei quali:
- 9) con decisione del 27 luglio 1972 il Consiglio di Stato annullava, su istanza degli assegnatari, sia il decreto presidenziale contenente la dichiarazione di pubblica utilità della centrale termoelettrica (la quale già da tempo era costruita e funzionante), sia il Decreto Prefettizio col quale veniva autorizzata la S.R.E. - Società Romana di Elettricità ad occupare d'urgenza detti terreni per la costruzione della Centrale indicata;
 - 10) con atto di citazione del 31 agosto 1972 presso il Tribunale Civile di Civitavecchia gli ex assegnatari convenirono l' Ente Nazionale per l' Energia Elettrica (già Società Romana di Elettricità), per ottenere:
 - a) la restituzione dei terreni;
 - b) in subordine o in alternativa condanna per risarcimento dei danni subiti a seguito di mancata utilizzazione dei fondi e mancato acquisto degli stessi;

zione, fino all' effettiva utilizzazione dei fondi per la costruzione della Centrale, agli ex assegnatari;

b) la condanna dell' ENEL a titolo di risarcimento per la definitiva perdita del godimento dei terreni, a pagare sia all' Ente Maremma (ora A.R.S.I.A.L.) che agli ex assegnatari in proporzione dei rispettivi diritti nonché al pagamento degli interessi;

16) che l' ENEL ha provveduto al rimborso di quanto dovuto con bonifico a mezzo B.N.L. di Lire 3.027.981.786 (tremiliardiventisettemilioninovecentoottantunmilasettecentoottantasei), ordinato il 20 marzo 1922 ed eseguito il 23 marzo 1992;

IV

17) che in ogni caso per effetto delle realizzazioni delle opere pubbliche verificatesi durante l' occupazione legittima, e comunque anteriormente all' annullamento dei suddetti decreti, è avvenuta la radicale trasformazione di tutti i terreni interessati che hanno perso la loro originaria destinazione e subito la irreversibile modifica della loro destinazione;

18) che comunque a seguito di detta trasformazione, ancorchè il titolo del possesso originario sia divenuto illegittimo, per costante orientamento giurisprudenziale e dottrinario (che in modo evolutivo ha elaborato il cosiddetto principio dell'accessione invertita), si è verificata la conseguente estinzione del diritto di proprietà dell' espropriando proprietario originario, nonché l'acquisto della stessa in capo all' espropriante medesimo.

19) che pur dovendosi tale acquisto considerare a titolo originario e quindi pur essendo ininfluenza la pubblicità dello stesso ai sensi degli artt. 2644 e 2650 del Cod. Civ., quest'ultima si rende quantomeno opportuna al fine di rendere noto e certo di fronte ai terzi l' avvenuto e definitivo acquisto in capo all'attuale proprietario, mediante esecuzione delle relative formalità presso i Registri immobiliari di Civitavecchia, in quanto a fronte dell'originaria trascrizione dei decreti di esproprio è stata anche eseguita la formalità relativa al loro annullamento per effetto della sentenza del Consiglio di Stato competente;

20) che, data la natura di pubblicità notizia delle formalità richieste, le parti si danno atto che l'identificazione di quanto è oggetto del presente atto è stata eseguita mediante un' elencazione di particelle catastali resa a puro titolo esemplificativo ma non esaustivo, anche in considerazione dell' avvenuta volturazione catastale effettuata a favore dell' Enel S.p.a o suoi aventi causa e dei titoli di cui in appresso;

V

21) che all' Ente Nazionale per l' Energia Elettrica è succeduta, a seguito di privatizzazione con D.L. n. 333 del 1993, l' "ENEL S.p.A." ;

22) che, in conseguenza dell'art. 13 del c.d. Decreto Bersani (D. Lgs. 79/99), in attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, veniva liberalizzato il mercato elettrico e dettata la nuova disciplina del settore elettrico e del mercato elettrico, nell'ambito della quale, tra l'altro, si disponeva il trasferimento, mediante conferimento in altre Società del

gruppo, dei complessi aziendali della "ENEL S.p.A." tra cui quanto in oggetto alla "INTERPOWER S.p.A."

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, mediante il presente atto convengono e stipulano quanto appresso.

ART.1

L' A.R.S.I.A.L. e la INTERPOWER S.p.a., ad ogni buon conto, anche a titolo di transazione, si danno reciprocamente atto che è cessata tra loro qualsiasi natura del contendere, in merito a quanto riportato in premessa, e che pertanto nulla è più reciprocamente dovuto ad alcun titolo.

ART.2

La "A.R.S.I.A.L. - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio" riconosce di aver perso ogni diritto sui terreni appresso indicati e comunque oggetto dell'esproprio citato in premessa che in copia e previa vidimazione delle parti e di me Notaro, si allega al presente atto sotto la lett. "C", per effetto della irreversibile trasformazione degli stessi; pertanto l'"A.R.S.I.A.L." e la "INTERPOWER S.p.a.", così come intervenute e rappresentate, si riconoscono a titolo transattivo, senza alcuna eccezione o riserva, che detti terreni di cui in premessa siti in Civitavecchia località "La Frasca", ove attualmente insiste la Centrale Termoelettrica denominata Torrevaldaliga Sud, sono stati oggetto di acquisto a titolo originario della S.R.E. - Società Romana di Eletticità, ora a seguito dei titoli di cui in premessa "INTERPOWER S.p.a.", e risultano graficamente rappresentati nella copia della planimetria catastale storica che, senza vincoli di misura ed a mero titolo esemplificativo ma non vincolante, si allega, previa vidimazione delle parti e di me Notaro, al presente atto sotto la lettera "D", nonchè sotto la lett. "D1" si allega estratto di mappa attuale previa vidimazione delle parti e di me Notaro.

Le parti convengono che l'indicazione di detti terreni di cui in appresso, è fatta a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, in quanto l'intera superficie a suo tempo espropriata risulta già da tempo attribuita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica o suoi aventi causa.

L'"INTERPOWER - S.p.A." dichiara che l'area ove attualmente insiste la centrale risulta dalla descrizione che segue:

- terreni siti in Comune di Civitavecchia, censiti oltre a maggior consistenza al catasto terreni di detto Comune, foglio 7:
 - part. 778, seminativo, classe 3, ha 17 are 12 centiare 79, R.D. Euro 1.105,73, R.A Euro 574,98;
 - part. 779, seminativo, classe 3, are 87 centiare 28, R.D. Euro 56,35, R.A Euro 29,3;
 - part. 971, seminativo, classe 3, are 93 centiare 47, R.D. Euro 60,34, R.A. Euro 31,38;
- la particella 971 unitamente alla particella 970 (quest'ultima poi conferita da "ENEL - S.p.A." ad altra Società del Gruppo) sono a loro volta derivate dalla particella 781 con tipo di frazionamento n. 7621/01 del 26 ottobre 2001, mentre le particelle 778, 779, 781 so-

no derivate (unitamente alla part. 780, non oggetto del presente atto quest'ultima poi conferita da "ENEL - S.p.A." ad altra Società del Gruppo) dalla particella 19 del medesimo foglio, con Tipo di Frazionamento n. 10209/97, quest'ultima a sua volta derivata dalla fusione, oltre a maggior consistenza, delle particelle oggetto di esproprio di cui in premessa nonchè oggetto della presente convenzione, e precisamente:

- foglio 7, particelle 242, 240, 241, 238, 239, 236, 237, 235, 37, 233, 234, 269, 231b, 231c (derivate quest' ultime dalla più ampia particella 231 espropriata) 232, 82, 229 b, 230b (derivate quest' ultime dalle più ampie particelle 229 e 230 espropriate) .

La A.R.S.I.A.L. ad ogni buon conto presta ampia disponibilità a favore della "INTERPOWER S.p.a." affinché ove necessario provveda alla stipula e/o la redazione di ogni e qualsiasi atto necessario o anche solo opportuno per la esatta individuazione anche catastale di quanto oggetto del presente atto, anche al fine di provvedere alla necessaria e opportuna funzione di pubblicità legale, con impegno ove necessario ad intervenire negli atti stessi.

ART.3

Detto riconoscimento di proprietà è fatto ed accettato con tutti di quanto in oggetto gli annessi, connessi, accessioni, pertinenze, diritti, azioni, ragioni, servitù attive e passive, nulla escluso, tutto incluso. Le parti dichiarano che l' INTERPOWER S.p.a., già ENEL S.p.a., è nel possesso di quanto in oggetto fin dal giorno dell' avvenuta occupazione da parte dell' Ente espropriante (S.R.E.) così come risulta anche dalla documentazione presentata nei giudizi più volte citati nelle premesse.

ART.4

Conseguentemente le parti come sopra rappresentate si danno reciprocamente atto che, per effetto di quanto specificato nelle premesse, la titolarità di quanto in oggetto in capo alla "ENEL - S.p.A." succeduta all' "ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica", a sua volta succeduta alla S.R.E., ed ora in capo alla "INTERPOWER S.P.A." deve intendersi già consolidata e definita anteriormente alla pronuncia di annullamento degli stessi decreti già citati nelle premesse. Annullamento, questo, emesso con la decisione del Consiglio di Stato di cui in premessa, così come accertato anche nel contenuto della citata sentenza di Cassazione n. 2313 depositata in data 24 aprile 1979 (N.ri 99-1187-1276-2406/78 R.G.). Intendendosi perciò il predetto annullamento come irrilevante sotto il profilo della proprietà effettiva in capo all'Ente pubblico che realizza un'opera di interesse pubblico e quindi all'attuale proprietario "INTERPOWER S.p.a.", per effetto della trasformazione irreversibile del bene illegittimamente espropriato.

Pertanto le stesse parti, con riferimento ai titoli di cui in premessa ed al presente atto, autorizzano il Dirigente dell' Ufficio del Territorio addetto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Civitavecchia ad eseguire tutte le relative formalità necessarie e anche solo opportune, esonerandolo da qualsiasi obbligo o responsabilità.

I comparenti dichiarano di avere piena ed esatta conoscenza

di quanto allegato e, ai sensi dell'art. 51 della Legge 16 febbraio 1913 n. 89, dispensano me Notaro dalla lettura.

Ed io Notaro richiesto ho ricevuto il presente atto che ho pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti quali in seguito di mia domanda lo hanno dichiarato in tutto conforme alla loro volontà.

Atto scritto da persona di mia fiducia a macchina con nastro avente i requisiti prescritti dalla legge ed in parte a mano da persona di mia fiducia e da me Notaro su tre fogli di cui scritte pagine intere dodici oltre la presente.

F.to Ruggiero Mille

F.to Salvatore Granato


F.to Alberto Vladimiro Capasso, Notaro

LA PRESENTE COPIA AUTENTICA, COMPOSTA DI N.10
FOGLI E' CONFORME ALL'ORIGINALE, DA ME NOTARO
COLLAZIONATO PERFETTAMENTE CONCORDA, CON IL
MEDESIMO FIRMATO A NORMA DI LEGGE, SI RILASCIA
PER USO

CONSENTITO DALLA LEGGE

ROMA,

15 NOV. 2002

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal is partially obscured by the signature lines. The seal contains text around its perimeter, including "NOTAIO" and "ROMA".